

Nella prestazione conta il rapporto personale, sostiene la Cassazione con un'ordinanza

Studi, spazio alla concorrenza

Non risarcisce ex soci il professionista che porta via i clienti

DI DARIO FERRARA

Non risarcisce gli ex soci il professionista che porta via i clienti allo studio in cui lavorava. L'associazione professionale, infatti, non è un'impresa, mentre la concorrenza sleale delineata dall'articolo 2598 Cc presuppone l'esistenza di un rapporto commerciale: il rapporto fra professionista e assistito, invece, risulta fondato sulla stima personale e il cliente deve ritenersi libero di seguire il commercialista o l'avvocato di cui ha più fiducia quando l'interessato lascia lo studio. Non è concepibile l'assimilazione con i rapporti commerciali, nei quali la concorrenza si basa su prezzi e criteri di qualità effettivamente comparabili. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 6127 del 7/3/2024.

Requisito mancante. Diventa definitivo il rigetto della domanda di risarcimento proposta dai due commercialisti nei confronti dell'ex socia,

che avrebbe "rubato" allo studio buona parte della clientela quando ha deciso di uscire dall'associazione professionale. Il tutto, sostengono i due, attuando un piano preordinato in violazione dell'articolo 2598 Cc: il risarcimento, più interessi e rivalutazione, potrebbe essere determinato anche in via equitativa, almeno secondo gli interessati. La professionista, a sua volta, chiede in via riconvenzionale il risarcimento del danno extraccontrattuale: gli ex soci l'avrebbero screditata di fronte alla clientela. Ma nessuna delle due pretese trova ingresso. La concorrenza sleale, in particolare, è esclusa perché all'associazione professionale manca il requisito soggettivo della qualità di imprenditore.

Autonomia negoziale. Pesa l'atto di costituzione dell'associazione professionale: vi sono indicate le classiche attività svolte da commercialisti e ragionieri mentre non emerge l'esercizio di un'attività d'impresa. Il rapporto fra professionista e

cliente si sviluppa su base personale: l'ordinamento non prevede il divieto di concorrenze per l'associato che lascia lo studio, ma lascia che siano i partecipanti all'associazione a poterlo prevedere con clausole ad hoc.

Niente accaparramento di contratti né illecito arricchimento, insomma, a carico della professionista: i clienti che hanno deciso di lasciare lo studio per seguirla l'hanno fatto in modo libero e cosciente, come dimostrano le missive di alcuni degli assistiti prodotte in giudizio. Non risulta poi fornita la dimostrazione di uno sviamento della clientela né di altre condotte illecite compiute dalla signora nei confronti degli ex soci. La domanda riconvenzionale della professionista è bocciata per mancanza di prova.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi

© Riproduzione riservata

Sanità, nuovi nomenclatori in una fase di transizione

Avviata una fase di transizione in vista dell'entrata in vigore a partire da aprile dei nuovi nomenclatori tariffari. E' quanto prevede il nuovo provvedimento del ministero della salute che integra il decreto interministeriale del 23 giugno 2023 sulla definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Il testo, approvato ieri dalla Conferenza Stato Regioni, riveste un carattere d'urgenza per l'entrata in vigore delle prossime tariffe a partire dal primo aprile 2024. Nello specifico viene previsto che le prescrizioni emesse entro il 31 marzo 2024 relative a codici e prestazioni, anche in esenzione, contenute nell'elenco della specialistica ambulatoriale e protesica di cui al decreto del ministero della sanità 2 luglio 1996 e nei cataloghi regionali, sono erogabili con le relative tariffe entro e non oltre il 31 dicembre 2024, secondo le specifiche tecniche indicate per la trasmissione elettronica delle prescrizioni mediche dematerializzate, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria. Tali prescrizioni, ai fini della prenotazione, conserveranno la validità sulla base delle vigenti norme regionali mentre, a partire dal 1° aprile 2024, le ricette mediche specialistiche prescritte in tutte le regioni e province autonome ovvero dai medici di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) potranno essere emesse esclusivamente con riferimento ai codici del nomenclatore della specialistica ambulatoriale di cui all'allegato 4 del dpcm 12 gennaio 2017.

Pasquale Quaranta

© Riproduzione riservata

Paga il negozio se il bimbo rompe i vetri e si ferisce

Il commerciante rischia la condanna penale, oltre che il risarcimento civile, se il bambino rompe il vetro in negozio, facendosi male. E ciò perché le norme antinfortunistiche si applicano anche agli esercizi pubblici, come in ogni altro luogo in cui si svolgono prestazioni di lavoro, indipendentemente dall'accesso di terzi estranei. Insomma: le lastre vanno segnalate e realizzate in materiale di sicurezza almeno fino a un metro dal pavimento, mentre in caso di sinistro per le lesioni personali colpose scattano l'aggravante della violazione di norme contro gli incidenti sul lavoro e la perseguibilità d'ufficio per le ipotesi gravi. Così la Cassazione penale, sez. IV, sentenza 8380 del 27/2/2024.

Accolto il ricorso dei genitori del minore. Sbagliano i giudici del merito che aderiscono alle conclusioni del consulente tecnico della difesa secondo cui nessuna norma prescriverebbe al negozio di dotarsi di vetrate antisfondamento: la presenza dell'ostacolo sarebbe stata segnalata con adesivi e tende. Pesano invece le misure di sicurezza previste dall'allegato IV del dlgs del 09/04/2008, n. 81: le pareti a vetro devono essere separate dai luoghi di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che gli addetti non vi entrino in contatto. E la disciplina anti-infortuni si applica qualsiasi sia la finalità della prestazione di lavoro che si svolge nei locali: dallo sport all'intrattenimento, dall'arte alla formazione.

Le norme di prevenzione sono dettate nell'interesse di tutti, incluso chi si trova occasionalmente nel luogo di lavoro e non è dipendente dell'impresa. E per le lesioni personali colpose l'aggravante della violazione delle disposizioni sul lavoro e la perseguibilità d'ufficio per le fattispecie gravi scattano quando c'è il nesso causale tra il danno e l'inosservanza della normativa di sicurezza; il tutto a condizione che la presenza dell'infortunato nell'ambiente di lavoro al momento del sinistro non sia eccezionale e atipica: in tal caso risulta interrotto il legame fra l'evento e la condotta di inosservanza, a patto che la norma violata punti a prevenire incidenti come il sinistro che si è verificato. Parola al rinvio.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

Periti ausiliari dei giudici, fino al 2 giugno per l'albo

Slitta al 2 giugno (dal precedente termine fissato per il 4 marzo scorso) la possibilità per i professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea di ripresentare in forma esclusivamente telematica la domanda per l'albo dei periti che, insieme ai Ctu (i consulenti tecnici d'ufficio, per i quali non è stata, invece, prevista alcuna proroga) svolgono funzioni ausiliarie dei magistrati. È quel che si legge nella lettera che il ministero della Giustizia ha spedito ai vertici della Cassazione, della procura Antimafia e antiterrorismo, delle Corti d'Appello (presidenti e procuratori generali), nonché ai Consigli nazionali delle varie categorie, invitati a dare «massima diffusione» dell'opportunità per assicurare «la corretta implementazione» degli albi istituiti presso ogni tribunale ordinario.

Nella nota via Arenula ricorda che il 4 marzo sono state pubblicate sul sito internet del dicastero le specifiche tecniche adottate dal direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, alla luce dell'aggiornamento delle normative riguardanti l'albo dei periti e, pertanto, s'è riscontrata la necessità di «accordare un nuovo termine perentorio di 90 giorni» per consentire a quanti non fossero riusciti a farlo di «contribuire al popolamento dell'albo».

Nel frattempo, a quanto apprende ItaliaOggi, la prossima settimana si riunirà il gruppo di lavoro di Professioni Italiane (l'agglomerato che rappresenta 23 Ordini) che si sta occupando dell'aggiornamento delle tariffe dei Ctu alla presenza del solo rappresentante delle libere professioni nella Commissione del ministero della Giustizia che sta operando sul tema, il geometra trevigiano Giorgio Granello. All'incontro prenderà parte anche la consigliera degli ingegneri Carla Cappiello che, insieme a esponenti dei Consigli nazionali dei commercialisti, dei periti industriali, dei medici e degli odontoiatri e degli psicologi, ha stilato e già inviato al dicastero un documento con proposte correttive sia sulla corresponsione degli onorari, sia sull'inserimento di prestazioni professionali (il resoconto è su ItaliaOggi del 22, 27 e 29 febbraio).

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

VADEMECUM Banche contro la violenza economica

Violenza economica, le banche forniscono indicazioni per aiutare le donne che la subiscono e per supportare i cittadini anche nella comprensione e nel riconoscimento del fenomeno.

La guida è stata presentata nell'ambito di D&I in finance, l'appuntamento promosso da Abi e organizzato da AbiEventi sui temi della diversità e dell'inclusione. "I principali punti messi in luce" spiega Abi sono "cos'è la violenza economica, come si manifesta, come prevenirla e come contrastarla". Il vademecum vuole approfondire quindi i principali aspetti che riguardano questa forma di violenza per aiutare le donne che la subiscono e per supportare i cittadini anche nella comprensione e nel riconoscimento del fenomeno. La violenza economica si realizza con forme di controllo finanziario. Per prevenirla, la guida richiama l'importanza di adottare alcuni comportamenti utili per gestire in autonomia la propria situazione finanziaria e così rafforzare la propria indipendenza e sicurezza economica, a partire dall'accrescimento delle competenze e conoscenze anche finanziarie.

© Riproduzione riservata